

La versione originale in lingua [es](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

spagnolo

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti.

Swipe to change

Come avviare un'azione legale

Spagna

1 Devo necessariamente rivolgermi ad un'autorità giudiziaria o esiste un'alternativa?

E' possibile risolvere una controversia senza ricorrere a un procedimento giudiziario. A tal fine è utile avvalersi dei "Metodi alternativi di risoluzione delle controversie", come la mediazione.

Il ricorso alla mediazione è possibile anche nel corso di un procedimento giudiziario.

2 Ci sono termini da rispettare per introdurre un'azione in giudizio?

I termini per esperire le azioni dinnanzi un tribunale o un organo giudiziario dipendono in funzione del caso. La questione dei termini di decadenza o di prescrizione è complessa da un punto di vista giuridico, e si consiglia di rivolgersi a uno studio di esperti giuridici (*gabinete de asesamiento*) o a un ufficio di informazioni sull'accesso alla giustizia.

In generale e orientativamente:

- le azioni relative a debiti contrattuali si prescrivono in 5 anni.
- le azioni relative a danni derivanti da responsabilità extra contrattuale si prescrivono in un anno.

3 Dovrei rivolgermi alle autorità giudiziarie in questo Stato membro?

Se si sceglie di adire un giudice e non ricorrere quindi ai metodi alternativi di risoluzione delle controversie, è obbligatorio rivolgersi a un tribunale dello Stato membro.

4 In caso affermativo, a quale giudice in particolare mi devo rivolgere in questo Stato membro in funzione del mio domicilio e di quello dell'altra parte o di altri aspetti della mia domanda?

Per risolvere questa questione è necessario adeguarsi a quanto previsto dalle norme in materia di "Competenza dei tribunali "

5 A quale giudice mi devo rivolgere all'interno di questo Stato membro in funzione della natura della mia pretesa e in funzione dell'importo della controversia ?

In questi casi la questione viene risolta conformemente alle norme in materia di "Competenza dei tribunali"

6 Posso adire l'autorità giudiziaria da solo oppure devo passare per un intermediario, quale un avvocato?

Di norma, in generale per comparire dinanzi a un tribunale in Spagna è necessario contattare:

- un procuratore che rappresenti la parte.
- un avvocato che eserciti dinnanzi al tribunale.

Non è necessario contattare i servizi degli operatori summenzionati:

se il valore della causa non eccede i 2.000 euro.

Per la domanda iniziale di una richiesta di riottenimento di denaro senza limite di quantità in un processo speciale e rapido chiamato "monitorio" producendo dei documenti provanti il credito.

Per chiedere l'emissione di provvedimenti urgenti prima dell'inizio del processo. Questo è il caso delle misure cautelari previste nelle cause di nullità, separazione o divorzio aventi il fine di disporre i mezzi più immediati di assistenza personale ed economica per i coniugi e i loro figli qualora uno dei coniugi intenda dare origine a un processo di questo tipo.

7 Per avviare l'azione in giudizio, a chi devo rivolgermi: al banco del ricevimento, alla cancelleria giudiziaria o a qualche altra amministrazione?

La domanda deve essere presentata dinnanzi al *Juzgado Decano* del luogo dove si trova il registro. Sarà ricevuto dal:

- Letrado de la administración de justicia* (consulente giuridico) del *juzgado decano*, del servizio comune generale.
- o dal funzionario del registro il quale abbia provveduto a iscrivere sotto la sua responsabilità e il suo controllo.

I *letrados de la administración de justicia* e i funzionari da essi designati sono gli unici che possono attestare il giorno e l'ora di presentazione delle domande, degli atti relativi all'inizio del procedimento e di qualsiasi altro atto la cui presentazione è soggetta a un termine perentorio.

Non è necessario dirigersi dinnanzi a nessun altro organismo pubblico neppure dinnanzi al *juzgado de guardia*, per la presentazione di reclami civili o commerciali.

8 In che lingua posso formulare la mia domanda? Posso presentarla oralmente o devo presentarla necessariamente per iscritto? Posso farlo per fax o per posta elettronica?

Dinnanzi ai tribunali in linea di principio viene utilizzato lo spagnolo. Nelle comunità autonome aventi una propria lingua (Cataluña, Valencia, Balears, Galicia y País Vasco), è anche possibile avvalersi della lingua locale.

Tutti coloro che partecipano al giudizio potranno utilizzare negli atti scritti e nelle asserzioni orali lo spagnolo o la lingua propria della comunità autonoma nella quale si svolge il processo. Il tribunale procederà alla designazione di un interprete per la traduzione dalla lingua locale allo spagnolo, qualora esistano parti che non conoscano la lingua della comunità autonoma, quando ciò sia previsto dalle leggi o su istanza di parte che faccia valere il principio della possibilità di difendersi in giudizio. Se un soggetto, intervenendo nel processo che non sia parte dello stesso utilizza un'altra lingua diversa dallo spagnolo o dalla lingua propria della comunità autonoma è necessario allora ricorrere a un interprete le cui spese saranno a carico della parte che propone la prova.

L'inizio del processo deve sempre avvenire per iscritto, mediante un atto chiamato "domanda" (atto di citazione) che, qualora il valore della causa non sia superiore a € 2000 può essere redatto in forma semplificata. Esso deve tuttavia contenere:

- tutti i dati personali e indirizzo del richiedente e tutti i dati conosciuti della parte avversa.
- l'oggetto della controversia cioè quello che la parte avversa chiede nella misura più precisa possibile.

Le persone che non sono rappresentate mediante procuratore possono scegliere di agire in giudizio dinnanzi all'amministrazione della giustizia mediante mezzi elettronici, il mezzo scelto potrà essere modificato in qualsiasi momento.

Tutti gli operatori del diritto e in particolar modo tutti coloro che collaborano nel settore giustizia sono obbligati ad avvalersi di sistemi telematici o elettronici esistenti nell'amministrazione della giustizia per la produzione di scritti, di atti processuali e altri documenti in modo che sia garantita l'autenticità del documento e che rimanga una traccia del mittente e del contenuto ricevuto nonché della data in cui è avvenuta la trasmissione del documento.

Fatto salvo quanto sopra esposto i seguenti soggetti sono obbligati a avvalersi dei mezzi elettronici quando entrano in contatto con l'amministrazione della giustizia:

- a) le persone giuridiche;
- b) gli enti privi di personalità giuridica;
- c) coloro che esercitano un'attività professionale per la quale sia necessario appartenere a un ordine professionale per quanto riguarda gli atti e le varie fasi del procedimento poste in essere con l'amministrazione della giustizia nell'esercizio della detta attività professionale.
- d) i notai e i funzionari delle conservatorie.
- e) coloro che rappresentano un interessato obbligato a entrare in contatto per via elettronica con l'amministrazione della giustizia; e
- f) i funzionari delle amministrazioni pubbliche per quanto riguarda gli atti e le varie fasi del procedimento da essi realizzate nell'adempimento delle loro funzioni.

9 Esistono dei moduli per introdurre un'azione in giudizio o, se non esistono, che cosa si deve fare per agire in giudizio? Quali sono gli elementi che il fascicolo deve obbligatoriamente contenere?

Esistono formulari e moduli standard per la presentazione di reclami in caso di controversie di valore non superiore a 2000 euro e per presentare reclami tramite un procedimento speciale di contestazione di quantità chiamato "monitorio", che può essere utilizzato senza limite di valore allegando tutti documenti idonei a comprovare il diritto che si intende far valere.

Disponibili in Internet (con guida all'impiego):

<http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Atencion-Ciudadana/Modelos-normalizados/El-juicio-verbal->

<http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Atencion-Ciudadana/Modelos-normalizados/El-proceso-monitorio>

Questi moduli sono anche a disposizione dei cittadini presso i *Decanatos y Servicios Comunes procesales* di ogni circoscrizione giudiziaria.

Qualora non esista o non si possa utilizzare un formulario, la domanda va presentata per iscritto al tribunale e per controversie di valore non superiore a 2000 euro si tratta di un formulario molto semplice giacché il suo contenuto si limita ai dati personali del richiedente, alle informazioni personali della controparte da esso conosciute e, al contenuto della domanda precisandolo nel miglior modo possibile. Nei casi in cui la somma sia superiore a 2000 euro la domanda sarà più complicata in quanto essa deve contenere anche una relazione sommaria della fattispecie, il ragionamento giuridico a sostegno della domanda e una relazione ordinata e chiara dei documenti e degli altri mezzi probatori che vengono allegati.

In tutti e due i casi la domanda iniziale deve essere accompagnata da tutti i documenti in grado di comprovare l'istanza, nonché tutte le relazioni peritali o di altro tipo di cui si disponga e relative alla controversia. Come regola generale non è consentita la produzione di questi documenti a posteriori, tranne casi molto particolari.

10 Ci sono diritti da pagare? Se sì, quando bisogna pagarli? L'avvocato deve essere pagato fin dall'inizio?

Le persone fisiche non devono pagare la tassa.

Le persone giuridiche (società, fondazioni, associazioni) sono tenute al pagamento della suddetta tassa per le domande dinanzi agli organi giudiziari civili, commerciali e per quanto riguarda i contenziosi amministrativi nonché per richiedere la composizione di una controversia in materia socio-previdenziale. I processi dinanzi alla magistratura penale sono esclusi dal pagamento della tassa. Per maggiori informazioni si prega di consultare il seguente link

<https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Ayuda/GC07.shtml>

Nella comunità autonoma di Catalogna le persone giuridiche (non quelle fisiche) sono obbligate al pagamento di una tassa

http://administraciojusticia.gencat.cat/ca/serveis_als_ciutadans/gestions_i_tramits/taxes_adm_justicia/taxes_admjus_cat/

Gli onorari di avvocato sono fissati liberamente, d'accordo con il cliente, e lo stesso vale per la forma di pagamento.

Gli onorari dei procuratori sono fissati da un tariffario.

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21104&p=20060128&tn=0>

In generale, per affrontare le prime spese gli operatori del diritto sollecitano la costituzione di un fondo spese. Il processo viene diviso in fasi e ad ogni fase corrisponde una percentuale degli onorari e dei diritti che i professionisti coinvolti possono richiedere al cliente dal momento in cui inizia la fase corrispondente.

Di solito i professionisti non richiedono l'intero pagamento dei diritti e degli onorari prima del termine del processo.

11 Posso beneficiare del patrocinio a spese dello Stato?

Il diritto al gratuito patrocinio è garantito a coloro che dispongono di insufficienti mezzi per dare inizio alla controversia. I ricorsi vengono analizzati e valutati sulla base di un indice denominato IPREM (indicatore pubblico di reddito a effetto multiplo (IPREM)).

Sono considerati privi dei mezzi per andare in giudizio le persone fisiche le cui entrate economiche calcolate annualmente per l'unità familiare non siano superiori a:

- a) due volte l'IPREM vigente nel momento in cui è stata effettuata la domanda nel caso in cui si tratti di persone non integrate in nessuna unità familiare.
- b) due volte e mezzo l'IPREM vigente nel momento in cui è stata effettuata la domanda nel caso in cui si tratti di persone integrate in una delle modalità di unità familiare con meno di quattro membri.
- c) il triplo dell'IPREM nel caso in cui si tratti di unità familiare integrate con quattro o più membri.

L'IPREM annuale per il 2017 è di 6 390,13 €.

Determinate persone giuridiche prive di scopo di lucro possono ottenere giustizia gratuitamente.

12 A partire da che momento si considera effettivamente introdotta la mia domanda? Riceverò riscontro dalle autorità sulla validità o meno dell'introduzione della mia domanda?

La domanda è considerata presentata effettivamente alla data di presentazione della domanda quando, presentata la domanda dinanzi la cancelleria del tribunale, venga resa una decisione di accoglimento della ricevibilità della domanda verificato che la controversia in oggetto ricade nell'ambito della giurisdizione e della competenza del giudice adito.

La risoluzione per la quale l'organo giurisdizionale ammette la domanda e tutte le risoluzioni posteriori che siano emesse saranno notificate mediante il procuratore nel caso in cui si avvalga della sua figura, ora direttamente alla parte se non è necessario avvalersi del procuratore. In quest'ultimo caso l'organo giurisdizionale dirige la notifica mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio indicato nell'atto di citazione.

Nel caso in cui venga compiuto un errore nella presentazione della domanda che impedisca di dare ad essa il necessario seguito, l'organo giurisdizionale concederà un termine ulteriore per poter sanare il vizio. Nel caso in cui il vizio esistente non venga sanato, il *Letrado de la Administración de Justicia* lo farà presente al giudice, affinché quest'ultimo si determini in merito all'ammissibilità o alla inammissibilità della domanda.

13 Potrò avere informazioni precise sul calendario degli eventi che si svolgeranno a seguito della domanda (ad esempio il termine di comparizione)?

Tutte le eccezioni o le opposizioni del procedimento saranno immediatamente notificate alle parti, direttamente o mediante procuratore qualora esso intervenga.

In generale non esiste un calendario prefissato per la trattazione della causa e della sua risoluzione, tuttavia esistono termini massimi che devono essere rispettati.

Ultimo aggiornamento: 25/04/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.